

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 – Modificato Provvedimento IVASS 97/2020 e s.m.i

Allegato 3 (ex Allegato 7A) - Regolamento IVASS n. 40/2018 - Modificato Provvedimento IVASS 97/2020
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Allegato 4 ter (ex Allegato 7B) - Regolamento IVASS n. 40/2018 – Modificato Provvedimento IVASS 97/2020
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI È TENUTA LA
GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.R.L. NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI/CLIENTI

Prima della sottoscrizione leggere attentamente le informazioni che seguono.



GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.R.L.

broker assicurativo regolamentato dall'IVASS ed iscritto al RUI in data 24.10.2007 con numero B000218547 •
Aderente al Fondo di Garanzia per i mediatori di Assicurazione e Riassicurazione • Sede legale e Amministrativa:
Via Pietro Paleocapa, 7 • 20121 • Milano • Telefono 02 25542100 • Fax 02 25542199 • Partita IVA e Codice Fiscale
05807491211 • Codice fatturazione elettronica KRRH6B9 • info@girva.it • girva@pec.it • sito web www.girva.it

GIRVA ALLEGATO 3 E 4 TER WEB



Associazione
Italiana Brokers
di Assicurazioni
e Riassicurazioni

Allegato 3 (ex Allegato 7A) - Regolamento IVASS n. 40/2018 - Modificato Provvedimento IVASS 97/2020
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

SEZIONE I

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome	VANACORE BIAGIO	Numero di Iscrizione al RUI	B000158816	
Sede Legale	VIA PIETRO PALEOCAPA N. 7 – 20121 MILANO	Recapiti	02 25542100	
Nella sua qualità di	RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE			

2. INTERMEDIARIO NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome	
Nella sua qualità di	

Nel caso in cui l'intermediario che entra in contatto con il cliente sia un addetto/responsabile di un *collaboratore* del broker anche a titolo accessorio compilare il seguente riquadro:

Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore, anche a titolo accessorio, del broker:

Cognome e Nome o Ragione sociale		Numero di Iscrizione e al RUI	
Sede Legale		Recapiti	

3. ATTIVITÀ SVOLTA PER CONTO DI:

I Soggetti sopraindicati operano per il seguente intermediario:

GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l. - Sezione: B - Broker - Numero di iscrizione: B000218547 - Data di iscrizione: 24 Ottobre 2007

Sede Legale e Operativa: Via Pietro Paleocapa n. 7 – 20121 Milano

Sede Secondaria: Via Plinio il Vecchio n.47 – 80053 Castellammare di Stabia - Napoli

Tipologia di attività di intermediazione: Assicurativa

Telefono: +39 02 25542100 - Indirizzo e-mail: info@girva.it – Indirizzo e-mail Pec: girva@pec.it - Indirizzo Internet: www.girva.it

4. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS : www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: IVASS – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II
Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. Il broker **GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l.** informa che i seguenti **elenchi** sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e sono altresì disponibili sul sito internet www.girva.it

1. L'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2. L'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018

b. il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1)

SEZIONE III
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker **GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l.** non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

SEZIONE IV
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker **GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l.** informa:

- che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

- che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta, mediante supporto informatico o attraverso la sezione Politica di Gestione dei Reclami sul sito www.girva.it ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker al seguente indirizzo:

GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l.
Sede Legale e Operativa: Via Pietro Paleocapa n. 7 – 20121 Milano
Sede Secondaria: Via Plinio il Vecchio n.47 – 80053 Castellammare di Stabia - Napoli
Telefono: +39 02 25542100 – Fax: + 39 02 254542199
Indirizzo e-mail: info@girva.it – Indirizzo e-mail Pec: girva@pec.it - Indirizzo Internet: www.girva.it


Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo è gestito dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, intermediario collocatore.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l.
Il legale rappresentante



GIRVA ALLEGATO 3 E 4 TER WEB

Allegato 4 ter (ex Allegato 7B) - Regolamento IVASS n. 40/2018 – Modificato Provvedimento IVASS 97/2020

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI È TENUTA LA GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.R.L. NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI/CLIENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento IVASS 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore:

- ha l'obbligo di mettere a disposizione del cliente il presente documento nei propri locali anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

SEZIONE I

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Il broker **GI.R.VA. INTERNATIONAL BROKER S.r.l.**:

a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione:

- **consegna/mette a disposizione del contraente** copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (**All. 3** al Regolamento IVASS n. 40/2018);

- **consegna** copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (**All. 4** al Regolamento IVASS n. 40/2018);

b) **consegna** copia della **documentazione precontrattuale** e **contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;

c) è **tenuto a proporre o a raccomandare** contratti **coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione;

d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'**obbligo di informare il contraente** di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito;

e) ha l'**obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento** identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;

f) è **obbligato a fornire** in forma chiara e comprensibile le **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

SEZIONE II

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs)

a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;

b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;

c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;

d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;

f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.